



All. 1
Schema di Polizza Incendio ed altri
eventi
“INCENDIO”
(Capitolato Tecnico)

Contraente:
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Piazza XXIII Maggio 15
76012 Canosa di Puglia (BT)
C.F./P.IVA 01091490720

Effetto: ore 24 del 31.12.2016
Scadenza: ore 24 del 31.12.2017
Frazionamento annuale

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
(Provincia di BAT)

COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO

PARTITE/SOMME ASSICURATE (Euro):		
1	Fabbricati (di proprietà e non) a valore a nuovo	5.500.000,00
2	Beni mobili - Contenuto (di proprietà e non) a valore a nuovo	500.000,00
3	Ricorso Terzi e Locatari	2.000.000,00
4	Spese di demolizione e sgombero	1.000.000,00

DESTINAZIONE DEI FABBRICATI (a titolo puramente indicativo e non limitativo)

In prevalenza Teatri (anche all'aperto), magazzini/depositi, uffici, scuole, palestre, centri sportivi in genere, stadi, civili abitazioni, cinematografi, vivai, serre e relativi impianti e quanto di norma in relazione all'attività del Contraente.

GARANZIE

- vedi capitolato speciale di polizza

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Si intendono espressamente richiamate le seguenti Cond. Aggiuntive:

- A - C

MUR circa € 5.500.000,00

DURATA DEL CONTRATTO

- dalle ore 24.00 del 31.12.2016 sino alle ore 24.00 del 31.12.2017 ed esclusione tacito rinnovo. Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 7 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Situazione sinistri 2011-2016 aggiornata al 20 ottobre 2016

Non ci sono sinistri.

CAPITOLATO SPECIALE INCENDIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE/ENTE	il Comune di Canosa di Puglia che stipula il contratto;
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
SOCIETA'/IMPRESA ASSICURATRICE	la _____, nonché le eventuali Coassicuratrici;
BROKER	la ASSIDEA & DELTA Srl
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA/CONTRATTO	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne ;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO/INDENNITA'/ RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
INCENDIO	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
ESPLOSIONE	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
SCOPPIO	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
FABBRICATO/PATRIMONIO IMMOBILIARE/BENI IMMOBILI	l'intera costruzione edile, di proprietà dell'Assicurato o di terzi in uso allo stesso o a qualsiasi titolo dallo stesso detenuta, con i relativi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, scavi, canalizzazioni, tombinature, pareti mobili, pavimentazioni sopraelevate, controsoffitti, ed impianti (idrici, igienici, impianti fissi di illuminazione, impianti di riscaldamento o

condizionamento dei locali compreso impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme, di comunicazione e di trasmissione di dati, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, etc.), comprese le dipendenze anche in corpo separato, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, boxes, le recinzioni e pensiline annesse comunque costruite, le cancellate, le tappezzerie, parquets, moquettes; gli affreschi, i dipinti su pareti e soffitti, i mosaici, le statue, le sculture e simili, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e quant'altro simile, anche aventi valore artistico; ed in genere ciò che è immobile per natura e destinazione. Fanno parte del fabbricato le tettoie e i baraccamenti, comunque costruiti. Si intendono compresi eventuali cunicoli e gallerie di comunicazione sotterranee fra i vari corpi. Sono altresì considerati "fabbricato" le strutture tensostatiche, pressostatiche, geostatiche e/o similari, i prefabbricati, nonché altri enti esplicitamente inseriti nelle partite "FABBRICATO/PATRIMONIO/ BENI IMMOBILI.

CONTENUTO/PATRIMONIO MOBILIARE/ BENI MOBILI

tutto quanto non compreso nella definizione "fabbricati", di proprietà dell'Assicurato o di terzi in uso allo stesso o a qualsiasi titolo dallo stesso detenuto, quale a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- a) arredamenti, attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, macchinario, utensili, impianti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, registri, cancelleria, documenti, attrezzatura per i dipendenti/addetti/collaboratori, cantonieri, giardinieri, addetti ai servizi cimiteriali, addetti ai servizi vari, indumenti di dipendenti ed addetti/collaboratori, attrezzature ed arredi di aree attrezzate aperte al pubblico, di spiagge libere attrezzate o stabilimenti balneari, di piscine pubbliche, di percorsi ginnici o vita, di parchi, di giardini o parchi pubblici, giochi per bambini, parcometri e casse continue, tabelloni elettronici, impianti semaforici o di segnalazione, nonché libri, quadri, dipinti, ceramiche, tappeti, arazzi e simili oggetti d'arte, raccolte scientifiche, numismatiche o di antichità, collezioni in genere, statue e monumenti, il tutto anche aventi particolare valore artistico, storico o scientifico o d'antichità e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività svolta dal Contraente nel suo complesso;
- b) salva diversa pattuizione in merito, sono compresi eventuali elaboratori di dati e calcolatori elettronici e relativi supporti di dati, macchine, impianti ed apparecchiature elettroniche;
- c) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore nonché perle, pietre e metalli preziosi;
- d) archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in

- carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) cose in genere di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato od in consegna e custodia o che l'Ente detenga a qualsiasi titolo;
 - f) merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, combustibili, infiammabili, merci speciali, esplodenti (compreso le munizioni), scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, derrate alimentari;

il tutto anche se all'aperto o su automezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Salvo diversa pattuizione, si intendono esclusi veicoli di proprietà del Contraente e di terzi iscritti a pubblici registri, salvo il caso in cui siano ricoverati nei fabbricati assicurati o nelle aree di pertinenza dei medesimi.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili «esplosivi», - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI

- sono considerate "merci speciali":
- cellulose (grezza e oggetti di);
 - espansite;
 - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
 - materie plastiche espanse o alveolari;
 - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

INCOMBUSTIBILITÀ

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO/COPERTURA/SOLAI

tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

solai: il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontali tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti sino al limite della somma assicurata.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente è una Amministrazione Comunale.

Ciò premesso, si assicurano beni mobili ed immobili, variamente elevati e comunque costruiti, in quanto:

- di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi a qualsiasi titolo;
- di proprietà di terzi e che il Contraente detenga in gestione, locazione, concessione, comodato, possesso, uso, custodia, deposito e/o a qualsivoglia altro titolo;

ovunque ubicati e pertinenti allo svolgimento dell'attività e/o alla tipologia di beni di proprietà o in uso del Contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- magazzini/depositi;
- uffici, scuole, ambulatori, palestre, biblioteche, musei;
- cimiteri, are crematorie;
- farmacie, ambulatori, centri diagnostici;
- centri sportivi, piscine, stadi;
- teatri, cinema, discoteche e auditorium, anche all'aperto;
- civili abitazioni, case di riposo, negozi, botteghe artigianali, officine, falegnamerie, vivai, serre e relativi impianti, laboratori anche chimici, etc.;
- minori dipendenze, depositi di infiammabili, centrali termiche, cabine elettriche di trasformazione, etc.;
- impianti di captazione e distribuzione di acqua potabile e/o di depurazione compresi pozzi, stazioni di pompaggio, serbatoi, etc.;
- stazioni di posta equestre in concessione demaniale;
- fabbricati adibiti ad alloggi per alpeggio;
- e quant'altro in relazione alla proprietà od attività del Contraente.

Nel caso in cui i fabbricati assicurati siano parte di maggiori edifici, l'assicurazione comprende anche la quota di porzione relativa delle parti di edificio costituente proprietà comune e posta a servizio comune.

Quanto attiene i processi dell'attività svolta, la forza motrice, l'uso di infiammabili, di esplosivi, di sostanze pericolose, e merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, le attrezzature e tutti i servizi ausiliari sono quelli necessari allo svolgimento dell'attività del Contraente (comprese tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa ed eccettuata) in relazione a quanto la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che il Contraente ritiene di adottare.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'Assicurato/Contraente dichiara:

- a) che l'area su cui sorgono i fabbricati di sua proprietà può essere di proprietà di terzi;
- b) che le cose assicurate possono essere e/o essere state assicurate presso altre Compagnie;
- c) che i fabbricati assicurati possono essere vuoti ed inoccupati e/o in non buone condizioni manutentive;
- d) che sofferse precedentemente sinistri attinenti le garanzie prestate con la presente polizza (periodo 2011/2015).

E' fatto salvo quanto eventualmente indicato diversamente in polizza.

PARTITE/SOMME ASSICURATE

Si assicurano:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Fabbricati (di proprietà e non) | € 5.500.000,00 |
| 2. Patrimonio mobiliare – Contenuto (di proprietà e non) | € 500.000,00 |

SOMMA COMPLESSIVAMENTE ASSICURATA **€ 6.000.000,00**

- | | |
|--|--|
| 3. € 2.000.000,00 | Ricorso terzi e locatari |
| 4. € 1.000.000,00
(garanzia aggiuntiva A) | Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto |

TOTALE ASSICURATO **€ 9.000.000,00**

TASSI ANNUI LORDI

- | | |
|------------|-----------|
| Partita 1) | pro-mille |
| Partita 2) | pro-mille |
| Partita 3) | pro-mille |
| Partita 4) | pro-mille |
| Partita 5) | pro-mille |

PREMIO LORDO ANNUO

€

CONDIZIONE SPECIALE

Si precisa quanto segue:

- che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'ambito degli insediamenti assicurati deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "CONTENUTO/PATRIMONIO MOBILIARE/BENI MOBILI". La presente condizione speciale vale altresì qualora le cose assicurate risultino comprese nella partita "CONTENUTO/PATRIMONIO MOBILIARE/BENI MOBILI" in assenza di assicurazione del relativo fabbricato che le contiene. E' fatto salvo quanto eventualmente diversamente indicato in polizza;
- che quanto assicurato potrà essere ubicato ovunque, e/o far parte di cose, o di maggiori enti, anche non assicurati con la presente polizza. La Società, pertanto, rinuncia alla preventiva identificazione delle relative ubicazioni. Per l'identificazione di quanto assicurato in caso di sinistro si farà riferimento alle evidenze amministrative dell'Ente.
- si intendono compresi nella partita "FABBRICATI (di proprietà e non) a valore a nuovo" gli impianti fotovoltaici e relative tettoie in legno, la Grotta del Treno comprensiva di impianti, manufatti ed attrezzature e le passeggiate a mare e fronte isola comprensive di passatoie in

legno ed arredi, manufatti ed attrezzature in legno. Tali impianti, manufatti, arredi ed attrezzature si intendono, in accordo tra le Parti, considerate ai fini tutti di polizza "Fabbricato";

- che tra gli enti posti all'aperto, di cui alla partita contenuto, esistono altresì containers e relativo contenuto;
- che gli importi sopraindicati sono comprensivi di I.V.A. laddove non recuperabile dall'Assicurato.

Esclusioni:

Dagli importi assicurati si intendono espressamente esclusi gli enti sotto indicati:

- nessuno.

Garanzie aggiuntive:

- A) Spese di demolizione e sgombero a Primo Rischio Assoluto;
- C) Terremoto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei rappresentanti legali dell'Ente e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà e si prende atto che i rischi assicurati possono essere assicurati presso diversi assicuratori. Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio esistenti o di successiva stipulazione.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio è di 60 gg. dalla data di effetto o di consegna del documento al broker qualora successiva.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, L'assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto. La Società dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

E' fatto salvo quanto previsto all'Art. 1.

Il Contraente e l'Assicurato, sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Il Contraente e l'Assicurato, sono altresì esonerati:

- dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose;
- dall'obbligo di comunicare modifiche agli enti assicurati così come previsto al successivo art. 26.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.16 alle ore 24.00 del 31.12.17 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 30 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

Art. 8 RESCINDIBILITA' ANNUALE (valida per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 che precede.

Art. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 FORO COMPETENTE.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 11 VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, a indennizzare i danni alle cose assicurate relative alla attività dichiarata (della quale fanno parte tutti i servizi tecnici, sociali, aziendali ed ausiliari ad essa inerenti), dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza. L'assicurazione vale anche per i danni causati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente (compreso il Sindaco) o da dolo e colpa grave di loro Amministratori, del Direttore Generale o del Segretario, City Manager, nonché delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti, i collaboratori ed i componenti, dipendenti, collaboratori, etc. di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 15 - DANNI INDENNIZZABILI

Previa deduzione, per ogni sinistro, delle franchigie, ove previste dalle condizioni di polizza, la Società risponde:

- A) di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate e, più precisamente:
1. dei danni diretti, verificatisi per effetto dei rischi garantiti;
 2. dei danni consequenziali, verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate, allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti dannosi di un rischio garantito;
- B) delle spese sostenute documentate, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, che si rendessero necessarie per il proseguimento dell'attività in caso di interruzione totale e parziale della medesima e per il mancato godimento delle cose assicurate, compresi gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività ed i relativi costi di trasferimento, nonché della perdita di pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati, fino alla concorrenza di € 500.000,00;
- C) delle spese di demolizione e sgombero (e trasporto sino al più vicino scarico consentito) dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma complessivamente assicurata con il massimo di € 500.000,00.
Sono altresì comprese, entro i limiti sopra indicati:
- le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi o effettuate per ordine delle Autorità o per motivi sanitari o di sicurezza;
 - le spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento di cose, anche non danneggiate, se dette operazioni si rendessero necessarie per il ripristino di cose assicurate danneggiate per effetto di un rischio garantito.
- D) in caso di danno indennizzabile a termini di polizza - delle spese e degli onorari di periti e consulenti che
l'Assicurato ha facoltà di scegliere e nominare per la definizione del danno, sino alla concorrenza del 5% dalla somma complessivamente assicurata con il massimo di € 100.000,00.

ART. 16 - RISCHI GARANTITI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni, così come descritto al punto "DANNI INDENNIZZABILI", alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, relative alla attività dichiarata (compresi tutti i servizi tecnici, sociali, aziendali ed ausiliari ad essa inerenti) da:

- **incendio:** compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che ne derivano;
- **fulmine ed elettricità atmosferica;**
- **esplosione, scoppio, implosione** avvenuti nell'ambito degli enti assicurati in relazione all'attività svolta o dipendenti dalla natura delle cose impiegate nei servizi o in deposito. E' incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato;
- **scoppi e/o esplosioni anche esterni**, non in relazione all'attività svolta, anche causati da ordigni esplosivi;

- **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, corpi celesti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti;
- **bang sonico** causato da aeromobili che superano il muro del suono;
- **urto e caduta di veicoli** anche se appartenenti all'Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto;
- **rovina di ascensori e montacarichi** compresi i danni agli stessi;
- **fumo, gas e vapori** fuoriusciti a cagione di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti esistenti nei fabbricati assicurati o nelle apparecchiature ad essi collegati o sviluppatosi a seguito degli eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati;
- **autocombustione, combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;**
- **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (FENOMENO ELETTRICO)**, qualunque sia la causa che li ha provocati, a: macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Sono esclusi i danni:

- da usura e quelli dovuti a difetti o carenza di manutenzione;
- provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
- dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma complessivamente assicurata per sinistro con il limite di € 100.000,00;

- **rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché specchi** anche fissati in mobili od appesi, pertinenti agli ingressi, scale e vani dei fabbricati assicurati, per causa accidentale o per fatto volontario di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.200,00 per lastra e di € 20.000,00 per sinistro. Gli indennizzi di cui alla presente clausola si intendono in aggiunta ai restanti indennizzi dovuti ai sensi del presente contratto;
- **ricostruzione archivi, documenti, registri**: relativamente ad archivi, documenti, registri, disegni, microfilms, fotocolors, materiale meccanografico e quant'altro previsto al punto d) – CONTENUTO - delle "Definizioni di polizza", la Società indennizza, sino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali, meccaniche o informatiche di rifacimento.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno riparate o ricostruite;

- **furto di fissi ed infissi o guasti cagionati agli stessi ed ai locali dai ladri;**
- **fuoriuscita d'acqua (ACQUA CONDOTTA)**, o altro materiale, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di allacciamento e di estinzione, di gronde e pluviali (compreso il caso di intasamento per effetto di neve, grandine o di eventi atmosferici di carattere eccezionale); oppure per effetto di gelo o rigurgito e/o traboccamento di fognature e/o impianti di pertinenza degli immobili.

Sono altresì comprese le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato nonché le spese per la ricerca e la riparazione del guasto o dell'occlusione.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità e stilloidicio;

- **allagamenti** provocati da acqua, compreso acqua piovana, che penetri all'interno del fabbricato per cause diverse da inondazione, alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- a) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari, non efficacemente chiusi;
- b) provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d'acqua lasciati aperti;
- c) derivanti da umidità o stilloidicio;

- **uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua, grandine, caduta di alberi, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare (EVENTI ATMOSFERICI).**

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;

- recinzioni, insegne;
- **alluvioni, inondazioni e fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, allagamenti (non compresi ai punti precedenti), mareggiate.**
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità o stillicidio.
La garanzia è altresì operante, a parziale deroga dell'art. 17 delle condizioni di assicurazione, anche se gli eventi assicurati sono determinati da terremoto;
- **Frane**, smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi;
- **sovraccarico di neve.** La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.
La Società non risarcisce i danni causati:
 - da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
 - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme al momento della costruzione relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto;
 - ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
La presente limitazione non opera per i fabbricati assicurati adibiti a serre o costruiti per la maggior parte in vetro/cristallo;
- **gelo.** La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati;
- **scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi** compresi quelli di **terrorismo e sabotaggio**, anche a mezzo di ordigni esplosivi, commessi da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che agiscano individualmente od in associazione. E' altresì compresa l'occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

ART. 17 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, occupazione militare, rivoluzione, esercizio di potere usurpato, confische, sequestri, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità, di diritto o di fatto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti e da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate salvo quanto previsto dall'art. 16 che precede;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal punto - DANNI INDENNIZZABILI.

ART. 18 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di **polizza** non

può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Relativamente a beni gravati da clausola di vincolo varrà quanto riportato alla relativa appendice qualora esistente.

ART. 19 – AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al punto "Definizioni", e che l'Ente fornirà alla Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da successivo art. 34, si precisa che:

- la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dallo stesso acquisiti e/o allo stesso trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale (partita) per cui detti beni sono assicurati in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dall'Ente alla Società;
- la Società accetterà come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione predisposta dall'Ente e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'Ente si impegna a comunicare entro 120 giorni dalla data di scadenza delle rate annuali successive, i dati consuntivi necessari all'aggiornamento delle somme assicurate di cui alle partite di polizza interessate.

La Società, nei 30 giorni successivi si impegna ad emettere le relative appendici di incremento/riduzione delle somme assicurate e conseguentemente dei premi/rimborsi assicurativi a conguaglio. Per gli incrementi e le riduzioni, il Contraente e la Società saranno tenuti a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo relativo all'incremento o alla riduzione.

ART. 20 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono operanti le condizioni particolari come di seguito indicato:

ART. 21 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ.

ART. 22 - IMPIEGO MOBILE

Preso atto che parte del patrimonio mobile può, per destinazione d'uso, essere trasportato ed utilizzato all'esterno dell'Ente, lo stesso si intende garantito contro gli eventi coperti dalla presente assicurazione entro il territorio dello Stato Italiano. Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 ed un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00.

ART. 23 - RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, rivalutazione, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni cagionati alle cose di terzi (beni mobili ed immobili), dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione.

Il sinistro si considera risarcibile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato (compreso il Sindaco) o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, del Direttore Generale, del Segretario dell'Ente, del City Manager, nonché delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti e i collaboratori ed i componenti, dipendenti/collaboratori di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi, sino alla concorrenza del 15% del massimale previsto per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente, compresi, tra gli altri, i dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori dell'Ente e delle Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (compreso il Sindaco e gli altri rappresentanti legali dell'Ente e delle Istituzioni), chiunque svolga attività per conto o ordine del Contraente, i locatari, i coinquilini, i condomini ed il proprietario.

L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

La garanzia è operante anche in caso di danno originato da enti (cose) non assicurati con la presente polizza.

ART. 24 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

A maggior precisazione di quanto stabilito dalle condizioni di polizza sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti cagionati alle cose assicurate per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il danno, verificatosi per effetto di taluno dei rischi garantiti.

ART. 25 - ENTI DI TERZI IN LOCAZIONE, LEASING, CONCESSIONE, COMODATO, ETC.

Si conviene tra le parti che gli enti di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato, etc., si considerano escluse dalla presente assicurazione limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione operante; sono tuttavia assicurati per il loro intero valore, limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture.

ART. 26 - VARIAZIONE DEL RISCHIO E MODIFICA SOMME ASSICURATE

Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati, possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni (anche nel processo tecnologico), ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, etc. per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società.

Aumento o diminuzione di somme assicurate

A seguito di comunicazione del Contraente di aumento o di diminuzione delle somme assicurate di cui all'art. 19, il premio dovuto per le annualità successive alla prima sarà determinato considerando il premio relativo alla annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui all'art. 19 già citato e dell'art. 1 di polizza.

ART. 27 - COASSICURAZIONE E DELEGA (valida qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa in quote fra diverse società coassicuratrici)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
Totale		100

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ASSIDEA & DELTA S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDEA & DELTA Srl la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della ASSIDEA & DELTA Srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'impresa Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

ART. 28 - CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 16, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice. Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del presente contratto.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 29 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) limitatamente ai soli sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizza, precisando, in particolare, il momento del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
 - dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia, il Contraente/Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
 - trascorsi 30 gg. dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il Perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente /Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
 - in ogni caso l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro cessa col 45° giorno dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e danneggiate.

ART. 30 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 31 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 32 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto (anche in merito all'indennizzabilità ed alla quantificazione del danno) le Parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

ART. 33 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

ART. 34 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate – danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati: valore a nuovo – ovvero la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. Patrimonio mobiliare/Contenuto – Enti all'aperto: valore a nuovo – ovvero il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Pertanto, si conviene che la valutazione del danno indennizzabile in caso di sinistro per le cose assicurate a valore a nuovo o a costo di rimpiazzo alle partite indicate al punto "**Si assicurano**", si determina calcolando, al tempo del sinistro, il costo di riparazione delle parti danneggiate e il costo di ricostruzione o di rimpiazzo delle parti distrutte, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o di degrado.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- a) per fabbricati (o porzioni di fabbricati) in stato di abbandono o disuso;
- b) per il patrimonio mobiliare/contenuto che al momento del sinistro, si trovi in stato di abbandono o disuso;
- c) per i veicoli di proprietà dell'Ente o di terzi iscritti in pubblici registri, anche se assicurati con partita separata;
- d) nei casi in cui la ricostruzione, la riparazione o i provvedimenti di rimpiazzo non siano intrapresi e compiuti nel più breve tempo oggettivamente possibile, e comunque entro il termine massimo di 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo cause di forza maggiore.

Per i casi suddetti, la valutazione del danno indennizzabile sarà effettuata in base al valore che i beni colpiti avevano al momento del sinistro tenuto conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa.

(N.B: Le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione o simili e le sospensioni di attività che per loro natura sono a carattere temporaneo o stagionale, non costituiscono "stato di abbandono o disuso". Del pari non si considerano in abbandono o disuso i fabbricati vuoti e/o inoccupati ed i relativi beni mobili facenti parte del contenuto).

La ricostruzione può essere effettuata nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico dell'Assicuratore.

In caso che la ricostruzione riguardi fabbricati, o loro parti, costruiti con l'impiego di materiali non comuni, detta ricostruzione sarà fatta nei limiti delle tecniche e della reperibilità dei materiali preesistenti o equivalenti, in caso di non reperibilità di quelli preesistenti, rispettando la situazione precedente di costruzione del fabbricato.

Ai fini della determinazione dell'ammontare di eventuali danni si precisa altresì quanto segue:

- i beni costituiti da derrate alimentari, farmaci e medicinali, merci destinate alla vendita o alle lavorazioni, cancelleria, combustibili ed altri materiali di consumo in genere, saranno valutati in base al loro costo di riacquisto;
- per i beni di cui alla lettera d) del punto CONTENUTO delle DEFINIZIONI DI POLIZZA, la Società indennizza, oltre al danno materiale della perdita di supporti vergini, il solo costo di riparazione o ricostruzione, comprese le operazioni manuali, meccaniche o informatiche di rifacimento. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno riparate o ricostruite;
- per fabbricati, o loro parti, beni (anche all'aperto) e contenuto avente valore artistico, storico o di antiquariato o scientifico, si conviene che per la determinazione del valore delle cose assicurate e del danno, si farà riferimento ad eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant'altro idoneo ad accertare il valore storico e/o artistico e/o di antiquariato e/o scientifico delle cose stesse (e/o delle parti danneggiate) al momento del sinistro. A maggior chiarimento, si precisa che sono compresi in garanzia gli eventuali "costi di restauro" configurandosi, questi, semplicemente come danno "parziale" conseguente agli eventi garantiti in polizza, nonché eventuali richieste della Soprintendenza alle Belle Arti o Archeologica o altro e l'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti. La garanzia viene estesa, in caso di danno parziale di beni/opere assicurati, al deprezzamento eventualmente patito dagli stessi. In caso di impossibilità o difformità circa la valutazione del danno, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza alle Belle Arti o Archeologica competente per territorio;
- che relativamente a parcometri e/o altre attrezzature a pagamento automatizzato assicurati alle partite contenuto, in caso di impossibilità oggettiva di dimostrazione dell'entità del contenuto delle attrezzature oggetto di sinistro, si farà riferimento all'incasso medio documentato del medesimo mese in cui è avvenuto il sinistro in rapporto all'annualità precedente. In caso di attrezzatura di nuova installazione, per la prima annualità, si farà riferimento al valore medio giornaliero documentato del contenuto dell'attrezzatura interessata dal sinistro, considerando quale base il mese con maggior incasso totalmente conseguito a far data da quella di effetto della copertura;
- i risarcimenti saranno effettuati al lordo di IVA e oneri fiscali se ed in quanto dovuti a terzi dall'Assicurato o non recuperabili dallo stesso.

Ad integrazione di quanto esposto si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione (anche antisismiche e/o derivanti da regolamenti ed ordinanze statali o locali) vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di tali norme, compresi eventuali oneri di urbanizzazione e/o cessione e/o di utilizzo di suoli.

A dimostrazione del danno, relativamente alle fattispecie assicurate con la presente polizza, la Società accetterà come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che l'Ente sarà in grado di esibire.

ART. 35 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 cc.

Qualora, relativamente all'indennizzo, venga aperto un procedimento penale nei confronti del Contraente o dell'Assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i termini previsti purché, dalla documentazione attestante le indagini preliminari relative al reato non si evidenzi il caso di dolo. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

ART. 36 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto al punto che precede (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette condizioni per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 37 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, così come definita dall'art. 34 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare dell'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 90 gg. dalla data di ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo previa dimostrazione dell'Assicurato di non incorrere nel caso previsto dal punto c) delle ESCLUSIONI di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione (Dolo del Contraente o dell'Assicurato).

Qualora si verificasse il caso di cui al punto d) dell'art. 34 già citato, si procederà, in sede di liquidazione definitiva, al conguaglio attivo o passivo rispetto a quanto già corrisposto.

ART. 38 – SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Resta convenuto che il pagamento degli indennizzi, riferiti alle garanzie sotto indicate, sarà effettuato previa detrazione dei seguenti scoperti e/o franchigie:

fenomeno elettrico	500,00
rottura lastre	250,00
acqua condotta	250,00 *
ricerca del guasto	250,00 *
allagamenti	Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00
eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00
scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00
Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi per parcometri/casse continue e valori ivi contenuti	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
sovraccarico di neve	Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00
gelo	1.000,00
inondazioni, alluvioni, mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, allagamenti di cui a condizione "inondazioni, alluvioni, etc."	Scoperto 15% con il minimo di 15.000,00
frane, smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi	Scoperto 15% con il minimo di 10.000,00
terremoto	Scoperto 10% con il minimo di 75.000,00 e max 300.000,00
merci in refrigerazione	250,00
patrimonio mobile trasportato ed utilizzato all'esterno dell'Ente	500,00
* cumulabili	

In caso sia operante la condizione speciale "Indicizzazione", gli importi sopra indicati non seguiranno l'adeguamento previsto per gli altri importi monetari di cui alla condizione stessa.

ART. 39 - LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importi superiori a:

- mancato godimento cose assicurate e perdita di pigioni: € 500.000,00;
- spese demolizione e sgombero (e trasporto residui, rimozione, ricollocamento, etc.):
 - a) 10% della somma complessivamente assicurata con il massimo di € 500.000,00 ;
 - b) € 1.00.000,00 in eccedenza al punto a);
- onorario periti e consulenti: 5% della somma complessivamente assicurata con il massimo di € 100.000,00;
- fenomeno elettrico: 5% della somma complessivamente assicurata con il massimo di € 100.000,00;
- rottura lastre: € 5.200,00 per singola lastra con il massimo di € 20.000,00;
- ricostruzione archivi, registri e documenti: € 100.000,00;
- "eventi atmosferici":
 - grandine: 30% della somma complessivamente assicurata con massimo di € 50.000,00 per sinistro e di € 200.000,00 per anno assicurativo ;
 - altri eventi atmosferici: 70% del valore di ogni ubicazione assicurata;
- inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, allagamenti (di cui a condizione "inondazioni, alluvioni, etc.") e mareggiate: 40% del valore di ogni ubicazione assicurata con il massimo per sinistro/anno di € 2.000.000,00;
- frane, smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi: € 30% del valore di ogni ubicazione assicurata con il massimo per sinistro/anno di € 1.000.000,00;
- sovraccarico di neve: 40 % del valore di ogni ubicazione assicurata con il massimo per sinistro/anno di € 1.500.000,00;
- ricorso terzi e locatari: l'importo indicato in polizza con il massimo del 15% di detto importo relativamente a danni da interruzione di esercizio;
- acqua condotta: limitatamente alle spese per la ricerca del guasto ed il ripristino di parti di fabbricato € 50.000,00;
- patrimonio mobile trasportato ed utilizzato all'esterno dell'Ente: € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo;
- enti all'aperto, ad eccezione di quelli ubicati nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati e/o degli insediamenti assicurati o che per natura o destinazione siano posti all'aperto: € 200.000,00 per singola ubicazione;
- Terremoto: 50% del valore somma assicurata, max. € 7.500.000,00 per periodo assicurativo annuo;
- Merci in refrigerazione: € 0,00.

In caso sia operante la condizione speciale "Indicizzazione", gli importi monetari sopra indicati si intendono adeguati con analoghe modalità previste per gli altri importi monetari di cui alla condizione stessa.

ART. 40 – OSSERVAZIONE DEL BILANCIO TECNICO

La Società dovrà redigere ed inviare all'Ente o al Broker di cui all'art. 28, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche precedentemente denunciate non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 29 lettera b);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dal Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(valide esclusivamente se espressamente richiamate al punto "CONDIZIONE SPECIALE")

A. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO (a Primo Rischio Assoluto)

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico consentito i residuati del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti, nonché delle spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento di cose, anche non danneggiate, se dette operazioni si rendessero necessarie per il ripristino di cose assicurate danneggiate per effetto di un rischio garantito, sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di quanto previsto al punto C) DANNI INDENNIZZABILI delle Condizioni di Assicurazione.

B. SPESE DI RIPROGETTAZIONE (a Primo Rischio Assoluto) (NON PRESTATATA)

La Società rimborsa fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita, le spese sostenute dall'Assicurato per la riione dei fabbricati danneggiati o distrutti a seguito di sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti dalla presente polizza, con esclusione delle spese di progettazione per migliorie o modifiche apportate al progetto originale, salvo modifiche effettuate in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della riparazione o ricostruzione.

La garanzia è estesa agli onorari riconosciuti ad architetti, ingegneri, geometri, progettisti o consulenti, anche dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, necessari per la riparazione e/o ricostruzione degli enti danneggiati o distrutti.

C. TERREMOTO

La Società risponde dei danni – compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio, - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si intendono altresì operanti le estensioni di cui alle condizioni aggiuntive.

Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni di nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto o maremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti dalla presente clausola sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, salvo quanto previsto all'art. 15 – DANNI INDENNIZZABILI.

A maggior chiarimento, si precisa che le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate entro i limiti previsti dal contratto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto " singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto 10% con il minimo di € 10.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione annuo per la garanzia medesima, somma maggiore del 40% del valore di ogni singola ubicazione.

Il premio dovuto per la presente condizione aggiuntiva C) è compreso nei tassi indicati in polizza al punto "PARTITE/SOMME ASSICURATE".

D. MERCI IN REFRIGERAZIONE (a Primo Rischio Assoluto)

La Società risponde, per ciascun sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita n. _____ dei danni subiti alle merci in refrigerazione da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorifero;

conseguenti a taluno dei rischi garantiti dalla presente polizza, nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto, nei dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica.

La presente polizza si compone di n. _____ fogli oltre l'eventuale frontespizio.

Il Contraente

La Società